

Reati presupposto e attività sensibili Manuale Operativo

19/01/2023

INDICE

1. Premessa.....	5
2. Individuazione delle categorie di reato.....	6
3. Delitti informatici e trattamento illecito di dati.....	7
3.1 Ambito di applicazione.....	7
3.2 Attività sensibili.....	10
3.3 I soggetti e le mansioni.....	11
3.4 Principi di condotta e procedure di prevenzione dei reati.....	11
3.5 Modalità di controllo.....	12
4. Delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.....	12
4.1 Ambito di applicazione.....	12
4.2 Attività sensibili.....	16
4.3 I soggetti e le mansioni.....	17
4.4 Principi di condotta e procedure di prevenzione dei reati.....	18
4.5 Modalità di controllo.....	19
5. Reati societari.....	19
5.1 Ambito di applicazione.....	19
5.2 Attività sensibili.....	25
5.3 I soggetti e le mansioni.....	25
5.4 Principi di condotta e procedure di prevenzione dei reati.....	25
5.5 Modalità di controllo.....	25
6. Delitti contro la vita e l'incolumità individuale con violazione della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.....	26
6.1 Ambito di applicazione.....	26
6.2 Attività sensibili.....	28

6.3 I soggetti e le mansioni.....	28
6.4 Principi di condotta e procedure di prevenzione dei reati.....	28
6.5 Modalità di controllo.....	29
7. Delitti contro il patrimonio mediante frode.....	30
7.1 Ambito di applicazione.....	30
7.2 Attività sensibili.....	33
7.3 I soggetti e le mansioni.....	33
7.4 Principi di condotta e procedure di prevenzione dei reati.....	33
7.5 Modalità di controllo.....	34
8. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti.....	35
8.1 Ambito di applicazione.....	35
8.2 Attività sensibili.....	37
8.3 I soggetti e le mansioni.....	37
8.4 Principi di condotta e procedure di prevenzione dei reati.....	37
8.5 Modalità di controllo.....	38
9. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore.....	38
9.1 Ambito di applicazione.....	38
9.2 Attività sensibili.....	39
9.3 I soggetti e le mansioni.....	39
9.4 Principi di condotta e procedure di prevenzione dei reati.....	40
9.5 Modalità di controllo.....	41
10. Delitti contro l'attività giudiziaria.....	41
10.1 Ambito di applicazione.....	41
10.2 Attività sensibili.....	42
10.3 I soggetti e le mansioni.....	42
10.4 Principi di condotta e procedure di prevenzione dei reati.....	42
10.5 Modalità di controllo.....	43
11. Delitti in materia di immigrazione clandestina.....	43
11.1 Ambito di applicazione.....	43

11.2 Attività sensibili.....	55
11.3 I soggetti e le mansioni.....	55
11.4 Principi di condotta e procedure di prevenzione dei reati.....	56
11.5 Modalità di controllo.....	56
12. Reati tributari.....	57
12.1 Ambito di applicazione.....	57
12.2 Attività sensibili.....	61
12.3 I soggetti e le mansioni.....	61
12.4 Principi di condotta e procedure di prevenzione dei reati.....	62
12.5 Modalità di controllo.....	62

1. Premessa.

Il presente elaborato intende sviluppare – previa suddivisione in categorie dei reati potenzialmente a rischio di commissione ai sensi del D. Lgs. 231/2001 – le attività sensibili, i soggetti interessati, le relative mansioni, i principi generali di condotta, le procedure di prevenzione e le modalità di controllo dell'attività dell'Ente.

A tal fine si è provveduto, *in primis*, a individuare le fattispecie di reato potenzialmente rilevanti – tenuto conto della natura giuridica di Amos S.c.r.l. e del suo ambito di operatività – ai fini dell'addebito di responsabilità dell'Ente per reati posti a suo vantaggio e/o interesse.

In secondo luogo, si è operata una suddivisione in macroaree delle diverse tipologie di reato (ad esempio, reati informatici e trattamento illecito di dati, delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A., ecc.).

Per ciascuna macroarea si è quindi individuato l'ambito operativo interessato, le attività sensibili e i soggetti coinvolti, con specifico riferimento alla mansione svolta.

Sviluppati in concreto i principi di condotta già contenuti in linea generale nel Codice Etico, si è infine provveduto a elaborare specifiche procedure di prevenzione dei reati, con rimando alle modalità di controllo cui è tenuto l'Organismo di Vigilanza.

2. Individuazione delle categorie di reato.

Le fattispecie di reato potenzialmente a rischio di commissione a favore e/o vantaggio dell'Ente, ai sensi del D. Lgs. 231/2001, sono state categorizzate in:

- DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (art. 24 *bis* D. L.gs. 231/2001);
- DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (art. 25 D. L.gs. 231/2001);
- REATI SOCIETARI (art. 25 *ter* D. L.gs. 231/2001);
- DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA' INDIVIDUALE CON VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI (art. 25 *septies* D. L.gs. 231/2001);
- DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO MEDIANTE FRODE (art. 25 *octies* D. L.gs. 231/2001);
- DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (art. 25 *octies 1* D. L.gs. 231/2001);
- DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (art. 25 *nonies* D. L.gs. 231/2001);
- DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA (art. 25 *decies* D. L.gs. 231/2001);
- DELITTI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE CLANDESTINA (art. 25 *duodecies* D. L.gs. 231/2001);
- REATI TRIBUTARI (art. 25 *quinqüesdecies* D. L.gs. 231/2001).

3. Delitti informatici e trattamento illecito di dati.

3.1 Ambito di applicazione.

In relazione alla categoria dei delitti informatici e del trattamento illecito di dati si individuano come potenzialmente a rischio di commissione le seguenti fattispecie criminose.

- Art. 617 quater c.p. - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche.

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia, si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;*
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.*

- Art. 617 quinquies c.p. - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

- Art. 635 bis c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

- Art. 635 ter c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

- Art. 635 quater c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

- Art. 635 quinquies c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

- Art. 615 quater c.p. - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici.

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde,

importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni (4) e con la multa sino a 5.164 euro.

La pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da 5.164 euro a 10.329 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui al (6) quarto comma dell'articolo 617-quater.

- Art. 491 bis c.p. - Documenti informatici.

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

3.2 Attività sensibili.

Considerato l'ambito di operatività di Amos S.c.r.l. e le funzioni ad essa attribuite è possibile ravvisare un rischio di commissione dei reati presupposto di cui al paragrafo in esame nell'ambito dello svolgimento di attività relative alla prestazione di servizi tecnico-sanitari di supporto all'attività clinica e in particolare nei seguenti ambiti:

- Servizi amministrativi (anche di supporto all'Organo amministrativo e alla Direzione Generale) e di accoglienza;
- Call center di prenotazione;
- Unità valutazione Organizzazione screening;
- Archivi sanitari e amministrativi;
- NUE 112;
- CUA 116 117;
- Servizi IT;
- Sorveglianza e sicurezza.

3.3 I soggetti e le mansioni.

Il rischio di commissione dei reati presupposto in esame ricade, per le modalità di estrinsecazione della condotta e del settore di attività interessato, principalmente sui soggetti subordinati, in particolare dipendenti/collaboratori che svolgano mansioni di personale amministrativo, tanto nell'ambito di supporto all'Organo Amministrativo (Co.Ge., Segreteria, Legale, Comunicazione) e alla Direzione Generale (Qualità, Segreteria, Sicurezza luogo di lavoro, Relazioni Industriali), quanto in quello relativo all'area amministrativa più in generale (Risorse umane e Acquisti, contabilità e I.C.T.) e addetti all'accoglienza/sorveglianza.

Non è tuttavia possibile escludere del tutto un margine di rischio relativo a potenziali attività poste in essere dai soggetti apicali, quali l'Organo Amministrativo e la Direzione Generale, seppur con un indice meno incidente rispetto alle figure subordinate, la cui attività – in ragione delle loro mansioni – incide maggiormente sui beni giuridici tutelati dalle norme incriminatrici in esame.

3.4 Principi di condotta e procedure di prevenzione dei reati.

I principi ispiratori di condotta in relazione alle aree operative in esame sono i medesimi contenuti nel Codice Etico adottato da Amos S.c.r.l., che si applicano nella generalità agli organi di governo societario, ai dipendenti, ai collaboratori, ai soci e ai fornitori, nonché a tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini sociali nell'ambito di rapporti contrattuali con la società medesima.

Con specifico riferimento alla prevenzione di reati in materia di informatici e del trattamento illecito di dati sono state adottate specifiche misure volte a contrastare la commissione dei reati in esame, mediante:

- adozione di rigorosi criteri di selezione in materia di affidabilità del personale;
- protezione dei sistemi informatici, gestionali, programmi e reti mediante password e/o codice d'accesso;

- installazione di sistemi antivirus e firewall a protezione dei computer aziendali;
- consegna delle credenziali di accesso ad uso strettamente personale del dipendente/collaboratore;
- consegna delle credenziali di accesso nella misura strettamente necessaria allo svolgimento dell'incarico/mansione;
- divieto al possessore di comunicare a terzi password e credenziali di accesso dei software, gestionali, programmi e reti in uso;
- divieto di utilizzo di software, gestionali, programmi e reti per finalità estranee allo scopo precipuo;
- divieto di utilizzo di software, gestionali, programmi e reti a scopo personale e/o al di fuori dell'ambiente e dell'orario di lavoro;
- divieto di duplicazione, copia e/o riproduzione di software, gestionali, programmi e reti;
- divieto di divulgazione a terzi di informazioni apprese nello svolgimento della mansione.

3.5 Modalità di controllo.

L'Organismo di vigilanza nominato vigila sul funzionamento e sull'osservanza del modello organizzativo e del codice etico e suggerisce all'Organo Amministrativo la necessità dell'aggiornamento dei predetti documenti.

Esso può altresì attivarsi a seguito di segnalazione effettuata a mezzo della procedura meglio esplicitata nel Modello Organizzativo al paragrafo 11.3.2.

Viene garantita all'Organismo di Vigilanza la libera fruizione di tutta la documentazione aziendale utile all'espletamento delle sue funzioni.

4. Delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.

4.1 Ambito di applicazione.

In relazione alla categoria dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione si individuano come potenzialmente a rischio di commissione le seguenti fattispecie criminose.

- Art. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione.

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.

- Art. 321 c.p. - Pene per il corruttore.

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio [358] il denaro od altra utilità.

- Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione.

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale [357] o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel comma 1 dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio [358] ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al comma secondo si applica al pubblico ufficiale [357] o all'incaricato di un pubblico servizio [358] che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

- Art. 346 bis c.p. - Traffico di influenze illecite.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando

relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

- Art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

- Art. 319 ter c.p. - Corruzione in atti giudiziari.

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

- Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione.

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel comma 1 dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio [358] ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al comma secondo si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

- Art. 317 c.p. – Concussione.

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

- Art. 319 bis - Circostanze aggravanti.

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale [321, 357] appartiene [32-quater] nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

- Art. 319 ter c.p. - Corruzione in atti giudiziari.

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

- Art. 319 quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

4.2 Attività sensibili.

Considerato l'ambito di operatività di Amos S.c.r.l. e le funzioni ad essa attribuite è possibile ravvisare un rischio di commissione dei reati presupposto di cui al paragrafo in esame tanto nell'ambito dello svolgimento di attività relative alla prestazione di servizi tecnico-sanitari di supporto all'attività clinica quanto nelle attività correlate all'ambito sanitario.

Quanto all'ambito di svolgimento di attività relative alla prestazione di servizi tecnico-sanitari di supporto all'attività clinica si individua un particolare profilo di rischio in relazione alle seguenti attività:

- affidamento di incarichi di collaborazione esterni;
- affidamento di incarichi a evidenza pubblica con indizione di gare d'appalto;
- gestione camere mortuarie;
- gestione magazzini;
- approvvigionamento e gestione della protesica;
- gestione della manutenzione delle attrezzature medicali;
- ristorazione e gestione del servizio di somministrazione di alimenti, bevande e prodotti alimentari, anche tramite distributori automatici (con riferimento agli affidamenti con gara d'appalto).

Per quanto riguarda invece le attività correlate all'attività sanitaria si rilevano profili di rischio in relazione ai seguenti ambiti:

- affidamento di incarichi a evidenza pubblica con indizione di gare d'appalto;
- cure sanitarie domiciliari;
- gestione attività OSS presso reparti ospedalieri;
- gestione attività infermieristica presso Case Circondariali;
- gestione RSA Racconigi.

4.3 I soggetti e le mansioni.

Il rischio di commissione dei reati presupposto in esame ricade tanto in capo ai soggetti apicali quanto su quelli subordinati.

Per quanto concerne i soggetti apicali, il rischio è principalmente collegato all'eventuale attività di conferimento di incarichi fiduciari e all'indizione di gare d'appalto.

Le figure apicali potenzialmente coinvolte sono pertanto la Direzione Generale e la Direzione Sanitaria.

Quanto invece ai soggetti subordinati, i profili di rischio sono direttamente collegati alle relazioni intercorrenti tra i dipendenti/collaboratori e l'utenza.

Trovano pertanto potenziale coinvolgimento:

- gli infermieri/OSS;
- gli ausiliari;
- i tecnici di laboratorio;
- gli addetti al centro prelievi;
- gli addetti alle camere mortuarie;
- gli addetti agli archivi;
- gli addetti alla logistica;
- gli addetti alla ristorazione;
- i magazzinieri;
- i professionisti in libera professione.

4.4 Principi di condotta e procedure di prevenzione dei reati.

I principi ispiratori di condotta in relazione alle aree operative in esame sono i medesimi contenuti nel Codice Etico adottato da Amos S.c.r.l., che si applicano nella generalità agli organi di governo societario, ai dipendenti, ai collaboratori, ai soci e ai fornitori, nonché a tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini sociali nell'ambito di rapporti contrattuali con la società medesima.

Con specifico riferimento alla prevenzione di reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione sono state adottate specifiche misure volte a contrastare la commissione dei reati in esame, mediante:

- individuazione e specificazione dei criteri di selezione nell'indizione delle gare d'appalto;
- individuazione e specificazione dei criteri di selezione nel conferimento di incarichi di collaborazione esterni;
- elaborazione di protocolli operativi al fine di garantire la massima trasparenza nelle operazioni di affidamento degli incarichi;

- pubblicità delle procedure di affidamento degli incarichi;
- divieto per tutti i dipendenti, collaboratori e amministratori di AMOS di ricevere, anche a mezzo di terze persone, omaggi di valore superiore a € 100,00 da persone fisiche o giuridiche che, direttamente o indirettamente, intrattengano a qualsivoglia titolo rapporti economici con l'Ente;
- divieto per tutti i dipendenti, collaboratori e amministratori di AMOS di elargire, anche a mezzo di terze persone, omaggi di valore superiore a € 100,00 da persone fisiche o giuridiche che, direttamente o indirettamente, intrattengano a qualsivoglia titolo rapporti economici con l'Ente.

4.5 Modalità di controllo.

L'Organismo di vigilanza nominato vigila sul funzionamento e sull'osservanza del modello organizzativo e del codice etico e suggerisce all'Organo Amministrativo la necessità dell'aggiornamento dei predetti documenti.

Esso può altresì attivarsi a seguito di segnalazione effettuata a mezzo della procedura meglio esplicitata nel Modello Organizzativo al paragrafo 11.3.2.

Viene garantita all'Organismo di Vigilanza la libera fruizione di tutta la documentazione aziendale utile all'espletamento delle sue funzioni.

5. Reati societari.

5.1 Ambito di applicazione.

In relazione alla categoria dei reati societari si individuano come potenzialmente a rischio di commissione le seguenti fattispecie criminose.

- Art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali.

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica,

patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

- Art. 2635 bis c.c. - Istigazione alla corruzione tra privati.

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

- Art. 2629 c.c. - Operazioni in pregiudizio dei creditori.

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

- Art. 2636 c.c. - Illecita influenza sull'assemblea.

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

- Art. 2627 c.c. - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

- Art. 27 D. Lgs.39/2010 - Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale.

I responsabili della revisione legale i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.

Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico o di ente sottoposto a regime intermedio, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico o di un ente sottoposto a regime intermedio per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società assoggettata a revisione, la pena di cui al comma 3 è' aumentata fino alla metà.

La pena prevista dai commi 3 e 4 si applica a chi dà o promette l'utilità nonché ai direttori generali e ai componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo dell'ente di interesse pubblico o dell'ente sottoposto a regime intermedio assoggettati a revisione legale, che abbiano concorso a commettere il fatto.

- Art. 2638 c.c. - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma,

anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

3-bis [sic] Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza.

- Art. 2625 c.c. - Impedito controllo.

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

- Art. 2626 c.c. - Indebita restituzione dei conferimenti.

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

- Art. 2632 c.c. - Formazione fittizia del capitale.

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante

dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

- Art. 2635 c.c. - Corruzione tra privati.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

5.2 Attività sensibili.

Considerato l'ambito di operatività di Amos S.c.r.l. e le funzioni ad essa attribuite è possibile ravvisare un rischio di commissione dei reati presupposto di cui al paragrafo in esame in relazione all'intero ambito di amministrazione dell'Ente, degli obiettivi e delle finalità perseguite e dell'influenza delle scelte di politica aziendale che abbiano rilevanza non solo interna, ma altresì esterna.

Rilevano pertanto tutte quelle attività –identificabili con l'intero spettro di attribuzioni e funzioni riservate all'Organo Amministrativo – che influiscono sulla direzione e sulla gestione dell'Ente.

Rientrano pertanto in tale ambito tutte le attività assembleari che incidano sull'andamento contabile, economico e finanziario, ma anche quelle inerenti il buon andamento gestorio, la collaborazione nei confronti degli organismo di controllo e la trasparenza delle decisioni adottate in sede di delibera, anche con riferimento all'*iter* di formazione del consenso e della manifestazione della volontà dell'Ente.

5.3 I soggetti e le mansioni.

Le aree funzionali interessate sono quelle dei soggetti apicali, ossia l'Organo Amministrativo e la Direzione Generale, in ragione delle funzioni loro attribuite di amministrazione – tanto sotto il profilo interno quanto in relazione agli effetti sull'esterno - dell'Ente.

5.4 Principi di condotta e procedure di prevenzione dei reati.

I principi ispiratori di condotta in relazione alle aree operative in esame sono i medesimi contenuti nel Codice Etico adottato da Amos S.c.r.l., che si applicano nella generalità agli organi di governo societario, ai dipendenti, ai collaboratori, ai soci e ai fornitori, nonché a tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini sociali nell'ambito di rapporti contrattuali con la società medesima.

Con specifico riferimento alla prevenzione di reati societari sono state adottate specifiche misure volte a contrastare un'illecita attività assembleare e garantire trasparenza, imparzialità congruità delle decisioni adottate dal C.d.A, attraverso:

- garanzia di massima trasparenza dell'operato dell'Organo Amministrativo mediante pubblicità dei verbali delle sedute;
- tempestiva ostensione dei verbali dell'Organo Amministrativo al fine di consentire il concreto e reale esercizio del diritto di impugnazione degli stessi;
- effettivo e puntuale controllo da parte degli organi preposti sull'attività dell'Organo Amministrativo.

5.5 Modalità di controllo.

L'Organismo di vigilanza nominato vigila sul funzionamento e sull'osservanza del modello organizzativo e del codice etico e suggerisce all'Organo Amministrativo la necessità dell'aggiornamento dei predetti documenti.

Esso può altresì attivarsi a seguito di segnalazione effettuata a mezzo della procedura meglio esplicitata nel Modello Organizzativo al paragrafo 11.3.2.

Viene garantita all'Organismo di Vigilanza la libera fruizione di tutta la documentazione aziendale utile all'espletamento delle sue funzioni.

6. Delitti contro la vita e l'incolumità individuale con violazione della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

6.1 Ambito di applicazione.

In relazione alla categoria dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale con violazione della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori si individuano come potenzialmente a rischio di commissione le seguenti fattispecie criminose.

- Art. 589 c.p. - Omicidio colposo.

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

- Art. 590 c.p. - Lesioni personali colpose.

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a 309 euro.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 123 euro a 619 euro; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da 309 euro a 1.239 euro.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa [120], salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con

violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale

6.2 Attività sensibili.

Considerato l'ambito di operatività di Amos S.c.r.l. e le funzioni ad essa attribuite è possibile ravvisare un rischio di commissione dei reati presupposto di cui al paragrafo in esame nell'ambito dell'attività direttiva e di politica aziendale dell'Ente, principalmente quanto agli aspetti relativi al rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

Risultano pertanto potenzialmente coinvolte nell'alea di rischio tutte le attività che implicano l'utilizzo di macchinari, ma anche la logistica, l'attività di ristorazione e la gestione attività infermieristica/OSS.

Trattasi pertanto di rischio che interessa potenzialmente tanto le attività relative a servizi tecnico-sanitari di supporto all'attività clinica (ristorazione, logistica movimentazione beni, logistica barellaggio, gestione magazzini, gestione ausili protesici), quanto quelle correlate all'attività sanitaria (laboratorio analisi, ecocardiografia gestione attività OSS, gestione attività infermieristica, gestione RSA Racconigi).

6.3. I soggetti e le mansioni.

Le aree funzionali interessate sono quelle dei soggetti apicali, ossia l'Organo Amministrativo e la Direzione Generale, in ragione delle funzioni loro attribuite di amministrazione – tanto sotto il profilo interno quanto in relazione agli effetti sull'esterno - dell'Ente.

Tale responsabilità si riflette essenzialmente sulle risoluzioni degli organi apicali in relazione ai criteri di scelta in sede di appalto o nell'approvvigionamento di macchinari e ausili a supporto delle attività materiali

6.4 Principi di condotta e procedure di prevenzione dei reati.

I principi ispiratori di condotta in relazione alle aree operative in esame sono i medesimi contenuti nel Codice Etico adottato da Amos S.c

.r.l., che si applicano nella generalità agli organi di governo societario, ai dipendenti, ai collaboratori, ai soci e ai fornitori, nonché a tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini sociali nell'ambito di rapporti contrattuali con la società medesima.

Con specifico riferimento alla prevenzione di delitti contro la vita e l'incolumità individuale con violazione della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sono state adottate specifiche misure volte a garantire la massima trasparenza dei criteri di scelta della migliore offerta in materia di appalto, nonché ad assicurare elevati ed effettivi standard di sicurezza per i lavoratori nello svolgimento delle proprie mansioni.

In concreto:

- prevalenza, nella previsione dei bandi di gara e nella scelta della migliore offerta, ai criteri che garantiscano la massima sicurezza sul lavoro e la salute dei lavoratori;
- trasparenza nei criteri di scelta della migliore offerta, tramite pubblicità delle decisioni di affidamento degli incarichi;
- previsione di elevati standard di sicurezza negli ambienti di lavoro;
- effettivo controllo sul rispetto degli standard di sicurezza da parte del personale addetto;
- adozione di ogni misura concretamente attuabile volta a eliminare o a ridurre drasticamente ogni rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- conferimento in dotazione ai lavoratori di tutte le misure di protezione idonee all'espletamento della mansione.

6.5 Modalità di controllo.

L'Organismo di vigilanza nominato vigila sul funzionamento e sull'osservanza del modello organizzativo e del codice etico e suggerisce all'Organo Amministrativo la necessità dell'aggiornamento dei predetti documenti.

Esso può altresì attivarsi a seguito di segnalazione effettuata a mezzo della procedura meglio esplicitata nel Modello Organizzativo al paragrafo 11.3.2.

Viene garantita all'Organismo di Vigilanza la libera fruizione di tutta la documentazione aziendale utile all'espletamento delle sue funzioni.

7. Delitti contro il patrimonio mediante frode.

7.1 Ambito di applicazione.

In relazione alla categoria dei delitti contro il patrimonio mediante frode si individuano come potenzialmente a rischio di commissione le seguenti fattispecie criminose.

- Art. 648 c.p. – Ricettazione.

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.

- Art. 648 bis c.p. – Riciclaggio.

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

- Art. 648 ter c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art. 648 ter 1 c.p. – Autoriciclaggio.

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis.1.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare

le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

7.2 Attività sensibili.

Considerato l'ambito di operatività di Amos S.c.r.l. e le funzioni ad essa attribuite è possibile ravvisare un rischio di commissione dei reati presupposto di cui al paragrafo in esame nell'intero ambito delle attività contabili e di direzione della politica aziendale dell'Ente e in particolare:

- tenuta della contabilità e redazione del bilancio;
- gestione dell'economato;
- rapporti e comunicazioni con i soci, i sindaci, i revisori e gli organi di controllo;
- gestione degli acquisti;
- indizione delle gare d'appalto.

7.3 I soggetti e le mansioni.

Le aree funzionali interessate sono quelle dei soggetti apicali, ossia l'Organo Amministrativo e la Direzione Generale, in ragione delle funzioni loro attribuite di amministrazione – tanto sotto il profilo interno quanto in relazione agli effetti sull'esterno - dell'Ente.

Particolarmente rilevanti si manifestano altresì i ruoli ricoperti dai soggetti deputati al controllo gestorio e contabile dell'Ente, quali i componenti del Collegio Sindacale, della Revisione contabile e del Comitato per l'esercizio del Controllo Analogico.

7.4 Principi di condotta e procedure di prevenzione dei reati.

I principi ispiratori di condotta in relazione alle aree operative in esame sono i medesimi contenuti nel Codice Etico adottato da Amos S.c.r.l., che si applicano nella generalità agli organi di governo societario, ai dipendenti, ai collaboratori, ai soci e ai fornitori, nonché a tutti coloro che cooperano al

perseguimento dei fini sociali nell'ambito di rapporti contrattuali con la società medesima.

Con specifico riferimento alla prevenzione di delitti contro il patrimonio mediante frode sono state adottate specifiche misure volte a garantire la massima trasparenza nella gestione contabile e finanziaria dell'Ente, ma anche in materia di conferimenti degli incarichi, tanto quelli di collaborazione esterna su base fiduciaria, quanto quelli ad evidenza pubblica.

In particolare:

- garanzia di massima trasparenza dell'operato dell'Organo Amministrativo mediante possibilità, per chi ne abbia interesse legittimo, di accedere agli atti dei verbali delle sedute;
- esplicitazione dei criteri di scelta delle collaborazioni negli affidamenti degli incarichi, su base fiduciaria e su evidenza pubblica;
- effettivo e puntuale controllo da parte degli organi preposti sull'attività dell'Organo Amministrativo;
- pubblicazione dei bilanci annuali di esercizio;
- puntuale adempimento di ogni attività connessa all'esigenza di garantire un'amministrazione trasparente dell'Ente;
- gestione puntuale e ordinata della contabilità;
- costante verifica delle operazioni fiscali e contabili da parte degli organi preposti.

7.5 Modalità di controllo.

L'Organismo di vigilanza nominato vigila sul funzionamento e sull'osservanza del modello organizzativo e del codice etico e suggerisce all'Organo Amministrativo la necessità dell'aggiornamento dei predetti documenti.

Esso può altresì attivarsi a seguito di segnalazione effettuata a mezzo della procedura meglio esplicitata nel Modello Organizzativo al paragrafo 11.3.2.

Viene garantita all'Organismo di Vigilanza la libera fruizione di tutta la documentazione aziendale utile all'espletamento delle sue funzioni.

8. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

8.1 Ambito di applicazione.

In relazione alla categoria dei delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti si individuano come potenzialmente a rischio di commissione le seguenti fattispecie criminose.

- Art. 493 ter c.p. - Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

- Art. 493 quater c.p. - Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

- Art. 640 ter c.p. - Frode informatica.

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro,

di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età.

8.2 Attività sensibili.

Considerato l'ambito di operatività di Amos S.c.r.l. e le funzioni ad essa attribuite è possibile ravvisare un rischio di commissione dei reati presupposto di cui al paragrafo in esame prevalentemente nell'ambito dello svolgimento di attività correlate all'ambito sanitario, laddove sussista obbligo di pagamento delle prestazioni con pos/carta (ad esempio, prestazioni mediche e servizi ambulatoriali, bar e distributori automatici -c.d. vending).

8.3 I soggetti e le mansioni.

Il rischio di commissione dei reati presupposto in esame ricade, per le modalità di estrinsecazione della condotta, principalmente sui lavoratori subordinati e sui collaboratori.

Le mansioni interessate amministrative, nell'ambito di cui l'addetto abbia incarico di provvedere all'incasso dei pagamenti delle prestazioni mediche, ambulatoriali oltre che di bar e distributori alimentari (c.d. vending).

8.4 Principi di condotta e procedure di prevenzione dei reati.

I principi ispiratori di condotta in relazione alle aree operative in esame sono i medesimi contenuti nel Codice Etico adottato da Amos S.c.r.l., che si applicano nella generalità agli organi di governo societario, ai dipendenti, ai collaboratori, ai soci e ai fornitori, nonché a tutti coloro che cooperano al

perseguimento dei fini sociali nell'ambito di rapporti contrattuali con la società medesima.

Con specifico riferimento alla prevenzione di delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti sono state adottate specifiche misure volte a eliminare – o comunque ridurre massimamente – il rischio di integrazione delle condotte criminose in esame, quali:

- adozione di rigidi criteri di selezione del personale addetto;
- controllo quotidiano dei corrispettivi e degli incassi;
- costante verifica sul regolare funzionamento dei sistemi di pagamento telematico.

8.5 Modalità di controllo.

L'Organismo di vigilanza nominato vigila sul funzionamento e sull'osservanza del modello organizzativo e del codice etico e suggerisce all'Organo Amministrativo la necessità dell'aggiornamento dei predetti documenti.

Esso può altresì attivarsi a seguito di segnalazione effettuata a mezzo della procedura meglio esplicitata nel Modello Organizzativo al paragrafo 11.3.2.

Viene garantita all'Organismo di Vigilanza la libera fruizione di tutta la documentazione aziendale utile all'espletamento delle sue funzioni.

9. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

9.1 Ambito di applicazione.

In relazione alla categoria dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore si individua come potenzialmente a rischio di commissione la seguente fattispecie criminosa.

- Art. 171 bis L. 633/1941 – Tutela penale del software e delle banche dati.

Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della

multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

9.2 Attività sensibili.

Considerato l'ambito di operatività di Amos S.c.r.l. e le funzioni ad essa attribuite è possibile ravvisare un rischio di commissione dei reati presupposto di cui al paragrafo in esame principalmente nell'ambito dello svolgimento di attività relative alla prestazione di servizi tecnico-sanitari di supporto all'attività clinica e in particolare nei seguenti ambiti:

- Servizi amministrativi (anche di supporto all'Organo amministrativo e alla Direzione Generale) e di accoglienza;
- Call center di prenotazione;
- Unità valutazione Organizzazione screening;
- Archivi sanitari e amministrativi.

9.3 I soggetti e le mansioni.

Il rischio di commissione dei reati presupposto in esame ricade, per le modalità di estrinsecazione della condotta e del settore di attività interessato,

principalmente sui soggetti subordinati, in particolare dipendenti/collaboratori che svolgano mansioni di personale amministrativo, tanto nell'ambito di supporto all'Organo Amministrativo (Co.Ge., Segreteria, Legale, Comunicazione) e alla Direzione Generale (Qualità, Segreteria, Sicurezza luogo di lavoro, Relazioni Industriali), quanto in quello relativo all'area amministrativa più in generale (Risorse umane e Acquisti, contabilità e I.C.T.) e addetti all'accoglienza/sorveglianza.

Occorre in ogni caso rilevare che il rischio di integrazione delle fattispecie criminose in oggetto è teoricamente ravvisabile in capo a ogni soggetto – apicale, dipendente o collaboratore - che abbia accesso ai programmi/sistemi informatici in dotazione all'Ente.

9.4 Principi di condotta e procedure di prevenzione dei reati.

I principi ispiratori di condotta in relazione alle aree operative in esame sono i medesimi contenuti nel Codice Etico adottato da Amos S.c.r.l., che si applicano nella generalità agli organi di governo societario, ai dipendenti, ai collaboratori, ai soci e ai fornitori, nonché a tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini sociali nell'ambito di rapporti contrattuali con la società medesima.

Con specifico riferimento alla prevenzione di reati in materia di informatici e del trattamento illecito di dati sono state adottate specifiche misure volte a contrastare l'indebito utilizzo di sistemi informatici, software, gestionali, programmi e reti da parte di coloro che ne hanno l'uso e la disponibilità, mediante:

- adozione di rigorosi criteri di selezione in materia di affidabilità del personale;
- protezione dei sistemi informatici, gestionali, programmi e reti mediante password e/o codice d'accesso;
- installazione di sistemi antivirus e firewall a protezione dei computer aziendali;
- consegna delle credenziali di accesso ad uso strettamente personale del dipendente/collaboratore;

- consegna delle credenziali di accesso nella misura strettamente necessaria allo svolgimento dell'incarico/mansione;
- divieto al possessore di comunicare a terzi password e credenziali di accesso dei software, gestionali, programmi e reti in uso;
- divieto di utilizzo di software, gestionali, programmi e reti per finalità estranee allo scopo precipuo;
- divieto di utilizzo di software, gestionali, programmi e reti a scopo personale e/o al di fuori dell'ambiente e dell'orario di lavoro;
- divieto di duplicazione, copia e/o riproduzione di software, gestionali, programmi e reti;
- divieto di divulgazione a terzi di informazioni apprese nello svolgimento della mansione.

9.5 Modalità di controllo.

L'Organismo di vigilanza nominato vigila sul funzionamento e sull'osservanza del modello organizzativo e del codice etico e suggerisce all'Organo Amministrativo la necessità dell'aggiornamento dei predetti documenti.

Esso può altresì attivarsi a seguito di segnalazione effettuata a mezzo della procedura meglio esplicitata nel Modello Organizzativo al paragrafo 11.3.2.

Viene garantita all'Organismo di Vigilanza la libera fruizione di tutta la documentazione aziendale utile all'espletamento delle sue funzioni.

10. Delitti contro l'attività giudiziaria.

10.1 Ambito di applicazione.

In relazione alla categoria dei delitti contro l'attività giudiziaria si individua come potenzialmente a rischio di commissione la seguente fattispecie criminosa.

- Art. 377 bis c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non

rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

10.2 Attività sensibili.

Per le sue caratteristiche, tale tipologia di reato è astrattamente applicabile in tutti gli ambiti di attività dell'Ente.

Trattasi infatti di fattispecie delittuosa per cui un soggetto, allo scopo di evitare conseguenze sfavorevoli nell'ambito di un procedimento penale, induca illecitamente taluno – chiamato a rispondere davanti all'autorità giudiziaria - a mentire o a non rendere dichiarazioni.

10.3 I soggetti e le mansioni.

Il rischio di commissione dei reati presupposto in esame ricade principalmente sui soggetti che ricoprano funzioni apicali, quali componenti dell'Organo Amministrativo, della Direzione Generale e della Direzione Sanitaria, per i particolari compiti di amministrazione e manifestazione all'esterno della politica aziendale dell'Ente.

10.4 Principi di condotta e procedure di prevenzione dei reati.

I principi ispiratori di condotta in relazione alle aree operative in esame sono i medesimi contenuti nel Codice Etico adottato da Amos S.c.r.l., che si applicano nella generalità agli organi di governo societario, ai dipendenti, ai collaboratori, ai soci e ai fornitori, nonché a tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini sociali nell'ambito di rapporti contrattuali con la società medesima.

Con specifico riferimento alla prevenzione di delitti contro l'attività giudiziaria sono state adottate specifiche misure volte a eliminare – o comunque ridurre grandemente – il rischio di commissione dei reati in esame.

In particolare:

- identificazione dei soggetti incaricati di curare i rapporti con le autorità giudiziarie, anche mediante il rilascio di procure *ad litem*;
- garantire la riservatezza di coloro che siano chiamati a rendere deposizioni testimoniali.

10.5 Modalità di controllo.

L'Organismo di vigilanza nominato vigila sul funzionamento e sull'osservanza del modello organizzativo e del codice etico e suggerisce all'Organo Amministrativo la necessità dell'aggiornamento dei predetti documenti.

Esso può altresì attivarsi a seguito di segnalazione effettuata a mezzo della procedura meglio esplicitata nel Modello Organizzativo al paragrafo 11.3.2.

Viene garantita all'Organismo di Vigilanza la libera fruizione di tutta la documentazione aziendale utile all'espletamento delle sue funzioni.

11. Delitti in materia di immigrazione clandestina.

11.1 Ambito di applicazione.

In relazione alla categoria dei delitti in materia di immigrazione clandestina si individuano come potenzialmente a rischio di commissione le seguenti fattispecie criminose.

- Art. 22 D. Lgs. 286/1998 - Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato.

In ogni provincia è istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato.

Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve presentare, previa verifica, presso il centro per l'impiego competente, della indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, idoneamente documentata, allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di

residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa:

a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;

b) idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;

c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza;

d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.

3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia può richiedere, presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o più persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.

Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di sessanta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il questore, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.

Le istanze di nulla osta sono esaminate nei limiti numerici stabiliti con il decreto di cui all'articolo 3, comma 4. Le istanze eccedenti tali limiti possono essere esaminate nell'ambito delle quote che si rendono successivamente disponibili tra quelle stabilite con il medesimo decreto.

Il nulla osta al lavoro è rifiutato se il datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per

a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;

b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale;

c) reato previsto dal comma 12.

Il nulla osta al lavoro è, altresì, rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, è revocato se i documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti ovvero qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello unico per l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine di cui al comma 6, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore. La revoca del nulla osta è comunicata al Ministero degli affari esteri tramite i collegamenti telematici.

Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per l'immigrazione. Entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di quest'ultimo, trasmesso in copia all'autorità consolare competente ed al centro per l'impiego competente.

Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal

consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore.

Le questure forniscono all'INPS e all'INAIL, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso al lavoro, e comunicano altresì il rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un "Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari", da condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in base a convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura delle questure, all'ufficio finanziario competente che provvede all'attribuzione del codice fiscale.

Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4.

La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b). Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione del

lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.

Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.

Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;*
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;*
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.*

12-ter. Con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente.

Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-bis, è rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno.

Il permesso di soggiorno di cui al comma 12-quater ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale. Il permesso di soggiorno è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o accertata dal questore, ovvero qualora vengano meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

Il permesso di soggiorno di cui ai commi 12 -quater e 12 -quinquies reca la dicitura "casi speciali", consente lo svolgimento di attività lavorativa e può essere convertito, alla scadenza, in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo.

Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare attività di lavoro in Italia.

I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la commissione centrale per l'impiego, dispone condizioni e modalità di riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario può inoltre partecipare, a norma del presente testo unico, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione.

*- Art. 12 D. Lgs. 286/1998 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 10).*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti

diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;*
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;*
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.*

Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3

a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3-bis e 3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Per i delitti previsti dai commi precedenti le pene sono diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la cattura di uno o più autori di reati e per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti.

All'articolo 4-bis, comma 1, terzo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: "609-octies del codice penale" sono inserite le seguenti: "nonchè" dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,".

Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è obbligatorio l'arresto in flagranza.

Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati previsti dal comma 3, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari.

Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è sempre disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.

Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, da' alloggio ovvero cede, anche in locazione, un immobile ad uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La condanna con provvedimento irrevocabile ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche se è stata concessa la sospensione condizionale della pena, comporta la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina.

Il vettore aereo, marittimo o terrestre, è tenuto ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, nonché a riferire all'organo di polizia di frontiera dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare. In caso di inosservanza anche di uno solo degli obblighi di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.500 a euro 5.500 per ciascuno degli stranieri trasportati. Nei casi più gravi è disposta la sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la

revoca della licenza, autorizzazione o concessione rilasciata dall'autorità amministrativa italiana inerenti all'attività professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle immigrazioni clandestine, disposte nell'ambito delle direttive di cui all'art. 11, comma 3, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti nelle province di confine e nelle acque territoriali possono procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose trasportate, ancorché soggetti a speciale regime doganale, quando, anche in relazione a specifiche circostanze di luogo e di tempo sussistono fondati motivi di ritenere che possano essere utilizzati per uno dei reati previsti dal presente articolo. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni è redatto processo verbale in appositi moduli, che è trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida nelle successive quarantotto ore. Nelle medesime circostanze gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere a perquisizioni, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 352, commi 3 e 4, del codice di procedura penale.

I beni sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati previsti dal presente articolo, sono affidati dall'autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziale, salvo che vi ostino esigenze processuali, agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale o a enti del Terzo settore, disciplinati dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che ne abbiano fatto espressamente richiesta per fini di interesse generale o per finalità sociali o culturali, i quali provvedono con oneri a proprio carico allo smaltimento delle imbarcazioni eventualmente loro affidate, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria

competente. Fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, istituito dall'articolo 45 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, si considerano enti del Terzo settore gli enti di cui all'articolo 104, comma 1, del medesimo codice. I mezzi di trasporto non possono essere in alcun caso alienati. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 100, commi 2 e 3, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

Nel caso che non siano state presentate istanze di affidamento per mezzi di trasporto sequestrati, si applicano le disposizioni dell'articolo 301-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.

La distruzione può essere direttamente disposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dalla autorità da lui delegata, previo nullaosta dell'autorità giudiziaria procedente.

Con il provvedimento che dispone la distruzione ai sensi del comma 8-ter sono altresì fissate le modalità di esecuzione.

I beni acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono, a richiesta, assegnati in via prioritaria all'amministrazione o trasferiti all'ente o, in subordine, agli enti del Terzo settore di cui al comma 8 che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 8 ovvero sono alienati o distrutti. Resta fermo che gli enti del Terzo settore di cui al comma 8 provvedono con oneri a proprio carico allo smaltimento delle imbarcazioni eventualmente loro trasferite, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente. I mezzi di trasporto non assegnati, o trasferiti per le finalità di cui al comma 8, sono comunque distrutti. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Ai fini della determinazione dell'eventuale indennità, si applica il comma 5 dell'articolo

301-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.

Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei reati previsti dal presente articolo, nonché le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati, sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei medesimi reati, anche a livello internazionale mediante interventi finalizzati alla collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa con le forze di polizia dei Paesi interessati. A tal fine, le somme affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno, rubrica "Sicurezza pubblica".

La nave italiana in servizio di polizia, che incontri nel mare territoriale o nella zona contigua, una nave, di cui si ha fondato motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel trasporto illecito di migranti, può fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento della nave in un traffico di migranti, sequestrarla conducendo la stessa in un porto dello Stato.

Le navi della Marina militare, ferme restando le competenze istituzionali in materia di difesa nazionale, possono essere utilizzate per concorrere alle attività di cui al comma 9-bis.

I poteri di cui al comma 9-bis possono essere esercitati al di fuori delle acque territoriali, oltre che da parte delle navi della Marina militare, anche da parte delle navi in servizio di polizia, nei limiti consentiti dalla legge, dal diritto internazionale o da accordi bilaterali o multilaterali, se la nave batte la bandiera nazionale o anche quella di altro Stato, ovvero si tratti di una nave senza bandiera o con bandiera di convenienza.

Le modalità di intervento delle navi della Marina militare nonché quelle di raccordo con le attività svolte dalle altre unità navali in servizio di polizia sono

definite con decreto interministeriale dei Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.

Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-quater si applicano, in quanto compatibili, anche per i controlli concernenti il traffico aereo.

Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno assicura, nell'ambito delle attività di contrasto dell'immigrazione irregolare, la gestione e il monitoraggio, con modalità informatiche, dei procedimenti amministrativi riguardanti le posizioni di ingresso e soggiorno irregolare anche attraverso il Sistema Informativo Automatizzato. A tal fine sono predisposte le necessarie interconnessioni con il Centro elaborazione dati interforze di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, con il Sistema informativo Schengen di cui al regolamento CE 1987/2006 del 20 dicembre 2006 nonché con il Sistema Automatizzato di Identificazione delle Impronte ed è assicurato il tempestivo scambio di informazioni con il Sistema gestione accoglienza del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del medesimo Ministero dell'interno.

11.2 Attività sensibili.

Per le sue caratteristiche, tale tipologia di reato è astrattamente applicabile in tutti gli ambiti di attività dell'Ente – pertanto tanto nell'ambito delle attività relative a servizi tecnico-sanitari di supporto all'attività clinica, nonché nelle attività correlate all'attività sanitaria - laddove venga impiegato personale straniero.

Ciò anche in caso di affidamento di incarichi di collaborazione su base fiduciaria, ma anche in materia di affidamento di appalti su gare ad evidenza pubblica.

11.3 I soggetti e le mansioni.

Il rischio di commissione di tali tipologie di reato sussiste principalmente sui soggetti apicali (in particolar modo, componenti dell'Organo Amministrativo, Direzione Generale e Direzione sanitaria, Ufficio Selezione Personale), laddove svolgano funzione di selezione e scelta del personale da impiegare nell'Ente

(nella persona del Dirigente Risorse Umane), tanto quale dipendente quanto in qualità di collaboratore o appaltatore di servizi.

11.4 Principi di condotta e procedure di prevenzione dei reati.

I principi ispiratori di condotta in relazione alle aree operative in esame sono i medesimi contenuti nel Codice Etico adottato da Amos S.c.r.l., che si applicano nella generalità agli organi di governo societario, ai dipendenti, ai collaboratori, ai soci e ai fornitori, nonché a tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini sociali nell'ambito di rapporti contrattuali con la società medesima.

Con specifico riferimento alla prevenzione di delitti in materia di immigrazione clandestina sono state adottate misure volte a garantire il massimo rispetto della normativa relativa all'impiego di personale straniero in tutti gli ambiti operativi di Amos S.c.r.l. e in particolare:

- attenta verifica dei requisiti dei candidati in sede di selezione del personale;
- obbligo di esibizione del permesso di soggiorno/carta di soggiorno in corso di validità;
- immediata sospensione dal servizio del dipendente in caso di permesso di soggiorno scaduto/irregolare;
- immediata cessazione del rapporto di collaborazione con il collaboratore che abbia permesso di soggiorno scaduto/irregolare;
- adozione di rigidi criteri di selezione in materia di affidamento di incarichi di collaborazione esterni;
- adozione di rigidi criteri di selezione all'interno dei bandi relativi a gare d'appalto.

11.5 Modalità di controllo.

L'Organismo di vigilanza nominato vigila sul funzionamento e sull'osservanza del modello organizzativo e del codice etico e suggerisce all'Organo Amministrativo la necessità dell'aggiornamento dei predetti documenti.

Esso può altresì attivarsi a seguito di segnalazione effettuata a mezzo della procedura meglio esplicitata nel Modello Organizzativo al paragrafo 11.3.2.

Viene garantita all'Organismo di Vigilanza la libera fruizione di tutta la documentazione aziendale utile all'espletamento delle sue funzioni.

12. Reati tributari.

12.1 Ambito di applicazione.

In relazione alla categoria dei reati tributari si individuano come potenzialmente a rischio di commissione le seguenti fattispecie criminose.

- Art. 2 D. Lgs. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni [annuali] relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

- Art. 3 D. Lgs. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici.

Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

- Art. 8 D. Lgs. 74/2000 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

- Art. 10 D. Lgs. 74/2000 - Occultamento o distruzione di documenti contabili.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

- Art. 11 D. Lgs. 74/2000 - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni."

- Art. 4 D. Lgs. 74/2000 - Dichiarazione infedele.

Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

- Art. 5 D. Lgs. 74/2000 - Omessa dichiarazione.

E' punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

E' punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o

non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

- Art. 10 quater D. Lgs. 74/2000 - Indebita compensazione.

E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

12.2 Attività sensibili.

Considerato l'ambito di operatività di Amos S.c.r.l. e le funzioni ad essa attribuite è possibile ravvisare un rischio di commissione dei reati presupposto di cui al paragrafo in esame nell'intero ambito di attività contabili e fiscali dell'Ente e in particolare:

- tenuta della contabilità e redazione del bilancio;
- presentazione di dichiarazioni fiscali;
- gestione dell'economato;
- rapporti e comunicazioni con i soci, i sindaci, i revisori e gli organi di controllo;
- rendicontazione esterna.

12.3 I soggetti e le mansioni.

Le aree funzionali interessate sono quelle dei soggetti apicali, ossia l'Organo Amministrativo e la Direzione Generale, in ragione delle funzioni loro attribuite di amministrazione – tanto sotto il profilo interno quanto in relazione agli effetti sull'esterno - dell'Ente.

Particolarmente rilevanti si manifestano altresì i ruoli ricoperti dai soggetti deputati al controllo gestorio e contabile dell'Ente, quali i componenti del Collegio Sindacale e della Revisione Contabile.

12.4 Principi di condotta e procedure di prevenzione dei reati.

Con specifico riferimento alla prevenzione di reati tributari sono state adottate specifiche misure volte a contrastare indebite movimentazioni di denaro e la fraudolenta alterazione di documenti contabili, dichiarazioni fiscali e bilanci mediante:

- garanzia di massima trasparenza dell'operato dell'Organo Amministrativo mediante pubblicità dei verbali delle sedute;
- effettivo e puntuale controllo da parte degli organi preposti sull'attività dell'Organo Amministrativo;
- pubblicazione dei bilanci annuali di esercizio;
- puntuale adempimento di ogni attività connessa all'esigenza di garantire un'amministrazione trasparente dell'Ente;
- gestione puntuale e ordinata della contabilità;
- costante verifica delle operazioni fiscali e contabili da parte degli organi preposti;
- puntuale controllo sull'operato del Collegio Sindacale e della Revisione Contabile.

12.5 Modalità di controllo.

L'Organismo di vigilanza nominato vigila sul funzionamento e sull'osservanza del modello organizzativo e del codice etico e suggerisce all'Organo Amministrativo la necessità dell'aggiornamento dei predetti documenti.

Esso può altresì attivarsi a seguito di segnalazione effettuata a mezzo della procedura meglio esplicitata nel Modello Organizzativo al paragrafo 11.3.2.

Viene garantita all'Organismo di Vigilanza la libera fruizione di tutta la documentazione aziendale utile all'espletamento delle sue funzioni.